

REGOLAMENTO (CE) N. 2512/2001 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

recante apertura di una seconda quota per la campagna vitivinicola 2001/02, nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1623/2000 prevede che, per la campagna vitivinicola 2001/02, la distillazione del vino in alcole per usi commestibili sia aperta in due o più quote. Una prima quota di 7 milioni di ettolitri di vino da tavola è stata aperta per il periodo dal 16 ottobre 2001 al 15 novembre 2001. Tenuto conto delle attuali capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili

e delle possibilità di bilancio è opportuno aprire una seconda quota di 3 milioni di ettolitri per detta distillazione.

- (2) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02 è aperto un secondo periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2002 per la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. La quantità massima per la quale possono essere sottoscritti contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è di 3 milioni di ettolitri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15.